Approvato con delibera nº 2 del 13/02/2025 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%	
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili		1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale:  - A/10 Uffici e studi privati  - B/1 Collegi e convitti, educandat ospizi; conventi; seminari; caserm  - B/2 Case di cura ed ospedali (se - B/3 Prigioni e riformatori  - B/4 Uffici pubblici  - B/5 Scuole e laboratori scientific  - B/6 Biblioteche, pinacoteche, mo che non hanno sede in edifici dell  - B/7 Cappelle ed oratori non dest del culto  - B/8 Magazzini sotterranei per de - C/1 Negozi e botteghe  - C/2 Magazzini e locali di deposit  - C/3 Laboratori per arti e mestieri  - C/4 Fabbricati e locali per eserci lucro)  - C/5 Stabilimenti balneari e di acc lucro)  - Fabbricati a disposizione o utiliz direttamente dal soggetto passivo  - Destinazione d'uso: Utilizzato per commerciale o per l'esercizio di a	enza fine di lucro)  i usei, gallerie, accademie a categoria A/9 cinati all'esercizio pubblico epositi di derrate  o zi sportivi (senza fine di que curative (senza fine di ezati: Immobili utilizzati er attivita' produttiva e/o	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso	gratuito	1,01%

appartenenti al gruppo catastale D)	<ul> <li>Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</li> <li>Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</li> </ul>	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	1,01%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: ART. 10 CO. 5

Sono altresì esenti dall'imposta, per la sola quota di spettanza comunale, le ONLUS, le associazioni di donatori di sangue, associazioni PRO LOCO, per gli immobili di proprietà, direttamente utilizzati e destinati esclusivamente ai compiti statutari e non commerciali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 art. 14 – comma 6..

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 7/3/2025 alle 14:04:43